



ATTO N. 1284/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Andrea Smacchi

Relatore di minoranza Consigliere Raffaele Nevi

Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

DISEGNO di LEGGE

“Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – Proroga di termini”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 31 luglio 2017

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 31 luglio 2017



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta del 31 luglio 2017, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, - a seguito della richiesta del Consigliere Raffaele Nevi - l'atto n. 1284 ed ha espresso a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendamento.

Ha deciso, inoltre, di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Andrea Smacchi e per la minoranza il Consigliere Raffaele nevi; e, di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno.



Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 866 del 25 luglio 2017, concernente: "Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – Proroga di termini", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 25 luglio 2017 e assegnato in pari data, in sede redigente alla competenza della I Commissione consiliare permanente e in sede consultiva alla competenza della II e III Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1284);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTE le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento interno dalla II e III Commissione consiliare permanente;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente relativa all'atto suddetto, illustrate per la maggioranza dal Presidente Andrea Smacchi e per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi (ATTO N. 1284/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2017, n. 2;

VISTA la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10;

VISTA la legge regionale 17 maggio 2013, n. 11;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2013, n. 8;



VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18;

VISTA la legge regionale 23 settembre 2009, n. 19;

VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23;

VISTO il regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato voti favorevoli,
..... voti contrari e voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvazione la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – Proroga di termini", composta di n. 11 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
	Art. 1 (Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)
	1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è abrogata.
	2. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 le parole: “, d-bis” sono abrogate.
Art. 4 (Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30)	Art. 2 (Ulteriore integrazione e modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)
1. Al comma 7-ter dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), le parole: “non superiore a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “non successivo al 31 agosto 2020”.	1. idem
2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente: <i>“7-quater. Per i fini di cui al comma 7-ter i comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima infanzia, entro 30 giorni dall'approvazione del</i>	2. idem



<i>bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi atti deliberativi alla Regione."</i>	idem
	Art. 3 (Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)
	1. Al comma 4-ter dell'articolo 18 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU), dopo le parole: <i>"all'acquisizione di forniture e servizi"</i> sono inserite le seguenti: <i>"e di lavori"</i> .
	Art. 4 (Modificazione e integrazione alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19)
	1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni), dopo la parola: <i>"elenco"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>", e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di</i>




	cui al comma 2".
	2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole: "e i requisiti" sono sostituite dalle seguenti: ", i requisiti e gli indirizzi".
	Art. 5 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
	1. Il comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è sostituito dal seguente: "2. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di interventi di bonifica ed opere di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) possono procedere, secondo un piano dei fabbisogni da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di



	<p><i>durata non superiore a trentasei mesi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e fermo restando l'invarianza della spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente a quello di eventuale assunzione, pena il non trasferimento agli stessi di risorse regionali."</i></p>
	<p>Art. 6 (Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)</p>
	<p>1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo le parole: "si applicano anche" sono inserite le seguenti: "all'Assemblea legislativa e".</p>
<p>Art. 2 (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)</p>	<p>Art. 7 (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", della Regione e delle Aziende e Agenzie</p>	<p>1. idem</p>



<i>regionali".</i>	
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013, dopo le parole: <i>"salvo quanto previsto"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>"al comma 3 bis e"</i> .	2. idem
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013 è aggiunto il seguente: <i>"3 bis. Alla copertura della dotazione organica e ai fabbisogni di personale si provvede mediante: a) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali; b) trasferimenti e comandi di personale dell'amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali."</i>	3. idem
Art. 3 (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)	Art. 8 (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
1. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), è aggiunta la seguente: <i>"b bis) la redazione dello studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all'articolo 24, comma 1, relativamente agli aspetti trasportistici e infrastrutturali;"</i>	1. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), è inserita la seguente: idem
2. Dopo l'articolo 10 della l.r. 10/2014 è aggiunto il seguente:	2. Dopo l'articolo 10 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:



*"Art. 10 bis
(Sostenibilità sociale,
ambientale e territoriale)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore del Comune competente, calcolato in una percentuale non superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 131 della l.r. n. 1/2015, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

idem

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Comune può autorizzare il soggetto privato richiedente l'autorizzazione ad effettuare, in alternativa, interventi ambientali e/o infrastrutturali.

idem

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1 nonché per l'individuazione degli



<i>interventi di cui al comma 2."</i>	
	Art. 9 (Modificazione alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 2)
	1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)), è sostituito dal seguente: <i>"1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006 le parole: "dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AdiSU"."</i>
	Art. 10 (Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)
	1. Al comma 17 dell'articolo 57 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) la parola: <i>"dalla"</i> è sostituita dalla seguente: <i>"alla"</i> .
Art. 4 (Proroga termini degli organi degli Ambiti Territoriali di caccia)	Art. 11 (Proroga termini degli organi degli Ambiti Territoriali di caccia)
1. Nelle more del riordino della	1.



normativa sulla gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria e degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), gli organi di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), sono prorogati, dal giorno successivo alla loro scadenza naturale, fino al 31 ottobre 2017.

idem